

030 Conflitto positivo di competenza - Dlgs 14/2019 (Art. 9-ter. (Conflitto positivo di competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 30 Conflitto positivo di competenza- Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 - (Art. 9-ter. (Conflitto positivo di competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 30 Conflitto positivo di competenza

- 1. Quando una procedura regolatrice delle crisi o dell'insolvenza è stata aperta da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.
- 2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile.

---- precedente normativa di riferimento

Art. 9-ter. (Conflitto positivo di competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Quando il fallimento è stato dichiarato da piu' tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.

Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l'articolo 9-bis, in quanto compatibile.

Documenti collegati:

030 Conflitto positivo di competenza - Dlgs 14/2019 (Art. 9-ter. (Conflitto positivo di competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

•		
tı	n	Δ
		c



030 Conflitto positivo di competenza - Dlgs 14/2019 (Art. 9-ter. (Conflitto positivo di competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello